

Vi informiamo che la Direzione Generale Autotrasporto persone e cose del MIMS ha trasmesso una comunicazione del Ministero competente austriaco, concernente l'applicazione sul territorio austriaco **dal 1 novembre 2021** di specifiche misure di prevenzione utili a contrastare la diffusione della pandemia da COVID-19. Come è indicato nel messaggio, **non è prevista alcuna esenzione per i conducenti dei veicoli commerciali.**

Il testo del messaggio è il seguente (si riporta una traduzione di cortesia del testo originale, in lingua inglese):

*"**dal 1° novembre** dipendenti, titolari e operatori potranno entrare nei luoghi di lavoro (dove non si può escludere il contatto fisico con altre persone) solo se testati, guariti o vaccinati (tedesco: 3G, inglese: TRV, EC: DCC).*

**I contatti ai sensi della prima frase non comprendono un massimo di due contatti fisici al giorno, che avvengono all'aperto e ciascuno non dura più di 15 minuti (es. autisti professionisti).**

Tra il 1 e il 14 novembre, la mancanza di protezione 3G/TGV può essere sostituita indossando una maschera FFP2:

- *test indica un certificato ufficiale in tedesco o inglese di un test dell'antigene non più vecchio di 24 ore, un test PCR non più vecchio di 72 ore o una prova ufficiale un anticorpo non più vecchio di 90 giorni*
- *recuperato significa possedere un certificato ufficiale di recupero in tedesco o inglese non più vecchio di 180 giorni*
- *vaccinazione significa essere in possesso di un certificato ufficiale in tedesco o inglese di una seconda o terza vaccinazione non più vecchia di 360 giorni per i vaccini in cui sono necessarie due vaccinazioni, o una seconda vaccinazione non più vecchia di 270 giorni o terza vaccinazione non più vecchia di 360 giorni per i vaccini dove è necessario uno scatto*
- *sono considerate valide anche una precedente infezione e una o più vaccinazioni non più vecchie di 360 giorni*

*Aerei, treni, camion, autobus e pullman, taxi, navi, ... NON sono esclusi da questo nuovo requisito.!"*

Da ulteriori notizie tratte su siti austriaci, risulta che:

- La norma prevede che *"I dipendenti, i titolari e gli operatori possono entrare nei luoghi di lavoro dove non può essere escluso il contatto fisico con altre persone se in possesso di certificato 3G. Non contano come contatti ai sensi della prima frase un massimo di due contatti al giorno, che avvengono all'aperto e ciascuno non dura più di 15 minuti"*;
- I test antigenici possono avere durata 24 ore, mentre i test PCR valgono 72 ore;
- La violazione di queste disposizioni comporta sanzioni per i dipendenti, che possono arrivare fino a 500 euro, mentre per i datori di lavoro l'ammontare può essere fino a 3.600 euro.

Inoltre dal sito internet dell'Ambasciata d'Italia a Vienna, risulta che le regole applicabili dall'8 Novembre sono queste:

➤ **Obbligo della certificazione 2G (certificato di vaccinazione o avvenuta guarigione negli ultimi 6 mesi)** per i seguenti settori/servizi:

- servizi a stretto contatto con il cliente (p.es. parrucchieri, massaggiatori, estetisti);
- **gastronomia (p.es. ristoranti, caffè)**, locali notturni (club, bar, discoteche). Di conseguenza, l'accesso ai punti di ristorazione richiede un livello di certificazione più alto (2G), che non prevede il Green Pass ottenuto a mezzo tampone (sia antigenico che molecolare).
- mercatini dell'Avvento;
- **strutture alberghiere;**
- teatri, cinema, teatri dell'opera, sale per eventi di cabaret, concerti, aree concerti e altre istituzioni culturali (non serve il "2G" nei musei dove vi è l'obbligo della mascherina FFP2);
- centri sportivi, palestre e altri centri per il tempo libero;
- visitatori agli ospedali e case di cura (in ambienti chiusi vi è anche l'obbligo della mascherina FFP2).

**Fino al 6 dicembre 2021 (periodo transitorio) il 2G è considerato valido anche con la prima dose + test PCR.**

➤ **Obbligo della certificazione 3G:**

- **Sul posto di lavoro** rimane in vigore l'obbligo della **certificazione 3G** (certificato di vaccinazione, guarigione oppure test molecolare - validità 72 ore (Vienna: 48 ore) - o antigenico - validità 24 ore). Il certificato è richiesto in lingua inglese o tedesca

**Attenzione: la prova degli anticorpi neutralizzanti contro il Covid-19, non è più considerata valida ai sensi della certificazione 3G.**

- **Eventi e manifestazioni:**
  - eventi con più di 25 partecipanti: obbligo della certificazione 2G (vaccinazione, guarigione);
  - eventi con più di 50 partecipanti: obbligo della certificazione 2G, obbligo della notifica dell'evento, nomina di un responsabile Covid-19, piano di prevenzione;
  - eventi con più di 250 partecipanti: obbligo della certificazione 2G, obbligo della notifica dell'evento, nomina di un responsabile Covid-19, piano di prevenzione, autorizzazione da parte delle autorità distrettuali.
- **Obbligo delle mascherine FFP2:**
  - in tutti i supermercati, negozi, centri commerciali;
  - nei musei e biblioteche;
  - nei mezzi pubblici.
- **Validità dei certificati di vaccinazione:**
  - dalla somministrazione **della seconda dose**, il green pass/certificato di vaccinazione è valido **per 9 mesi**. Passato tale periodo, il Green Pass valido richiede la terza dose.
  - Vaccino **Janssen**: **obbligo di una seconda dose di vaccino a partire dal 3 gennaio 2022**.

Durante il periodo transitorio, ovvero fino al 14/11/2021, i lavoratori non vaccinati né guariti, sprovvisti di valido test negativo devono indossare una mascherina FFP2 durante tutto l'orario di lavoro. Dal 15/11 i lavoratori non muniti di valida certificazione 3G non possono accedere al posto di lavoro.